



ORDINE DEGLI AVVOCATI TARANTO

**REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

INDICE

Art. 1 Definizione	3
Art. 2 Norme generali	3
Art. 3 Campo d'applicazione	3
Art. 4 Individuazione candidati	4
Art. 5 Modalità di accesso alle collaborazioni	5
Art. 6 Procedura semplificata	6
Art. 7 Procedura pubblica	5
Art. 8 Durata	6
Art. 9 Trattamento economico	6
Art.10 Conclusione del rapporto	6
Art.11 Banca dati	7
Art.12 Norme finali e di rinvio	7

Art.1 Definizione

Il presente regolamento è adottato, in attuazione della Legge 4 agosto 2006 n. 248, e disciplina il sistema delle procedure da applicare per il conferimento di incarichi di collaborazione a progetto e a tempo determinato.

Si definisce, inoltre, rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato, ai sensi dell'art.409 del C.P.C.

Art.2 Norme generali

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevede:

- a) il pagamento periodico di un compenso prestabilito;
- b) il coordinamento funzionale dell'attività lavorativa con l'organizzazione del Tribunale di Taranto sez civile;
- c) il perseguimento delle finalità stabile nel Protocollo d'intesa stipulato col tribunale di Taranto il 19 marzo 2007;
- d) l'assenza, in capo al lavoratore, di una struttura imprenditoriale e di rischio economico.

Art.3 Campo d'applicazione

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si rende necessario per le esigenze a cui l'Ordine degli Avvocati non può far fronte col proprio personale e nello stretto interesse degli Avvocati, nonché per accelerare e migliorare i tempi della pubblicazione delle sentenze.

L'Ordine degli Avvocati per quanto detto conferisce incarichi individuali ad esperti di provata competenza determinando, preventivamente, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

In ogni caso le prestazioni oggetto dell'incarico dovranno:

- a) essere limitate nel tempo, contingenti ed eccezionali, non assolvibili dal personale della struttura;

- b) riguardare compiti complementari o strumentali rispetto all'attività ordinaria dell'Ordine degli Avvocati;
- c) essere indicate in maniera chiara e precisa;
- d) essere eseguite senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- e) fondarsi sull'utilizzazione di strutture e mezzi prevalentemente propri del Tribunale di Taranto;

art. 4 Individuazione candidati

A seguito della definizione dei fabbisogni, l'Ordine degli Avvocati, nella persona del Presidente, coadiuvato dal tesoriere e dal Consigliere segretario, individua un congruo numero di curricula rispondenti alle caratteristiche professionali richieste e ne sceglie il più idoneo secondo i seguenti requisiti:

- a) Età anagrafica, privilegiando i più giovani con punteggio di 0.50;
- b) situazione familiare, privilegiano le famiglie con basso reddito con punteggio di 2;
- c) professionalità già acquisite nello specifico settore con punteggio di 4;
- d) titolo di studio in possesso con i seguenti punteggi :

titolo di studio di scuola media di 1 grado punti 0.50;

titolo di studio di scuola media di 2 grado punti 1.50;

Le richieste per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere presentate presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati.

Il richiedente deve indicare:

- a) i dati anagrafici;
- b) il profilo professionale richiesto;
- c) le caratteristiche curriculari ;
- d) la durata del contratto,
- e) la proposta di compenso complessivo lordo.

Art.5 Modalità di accesso alle collaborazioni

L'incarico di collaborazione coordinata e continuativa può essere affidato con:

- a) procedura semplificata,
- b) procedura pubblica.

La procedura semplificata si applica ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di importo non superiore ad € 60.000,00 nei limiti stabiliti dal Regolamento di Contabilità e Attività a contrarre.

I contratti sono stipulati dal Presidente dell'Ente.

Art. 6 Procedura semplificata

Nell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, affidato con procedura semplificata, il prestatore viene individuato direttamente dalle persone indicate nel precedente articolo.

Il contratto può essere stipulato anche mediante scambio di corrispondenza tra le parti, secondo l'uso del commercio, e si perfeziona con l'accettazione del prestatore.

Art. 7 Procedura pubblica

Per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, da affidare con la procedura pubblica, l'avviso delle selezioni per la stipula di contratti sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Tribunale, del giudice di Pace della Corte d'Appello e della Procura della repubblica, per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni.

L'avviso pubblico deve comprendere:

- a) i contenuti della collaborazione da svolgere e l'impegno temporale complessivo richiesto;
- b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- c) il profilo professionale necessario;
- d) le caratteristiche curriculari richieste;
- e) la durata del contratto,

f) il compenso complessivo lordo previsto.

L'assegnazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avverrà mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste, integrato eventualmente dal colloquio.

L'analisi dei curricula sarà effettuato da una Commissione nominata dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa decorrerà dalla data di stipula del contratto.

Art. 8 Durata

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non potrà avere una durata complessiva superiore a 12 mesi.

La durata del contratto dovrà essere esplicitamente indicata nel contratto stesso.

Qualora il rapporto venga rinnovato, non potrà, comunque, superare il limite massimo stabilito.

Art. 9 Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondere dovrà essere commisurato alla prestazione da svolgere.

Il pagamento delle competenze avverrà mensilmente

E' fatto divieto di frazionare la spesa per la medesima prestazione.

Art. 10 Conclusione del rapporto

Il rapporto si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto.

Comporta, altresì, la risoluzione del contratto a tutti gli effetti, previo un termine di preavviso stabilito in 45 giorni, il completamento della realizzazione del progetto o programma di ricerca ovvero l'interruzione dello stesso, per cause esterne all'Amministrazione universitaria.

Art. 11 Banca Dati

L'Ordine degli Avvocati provvederà ad istituire una banca dati on-line finalizzata a raccogliere le candidature di soggetti disponibili ad eventuali collaborazioni a progetto.

A tale banca dati è possibile iscriversi unicamente attraverso la compilazione di un modulo on-line, che sarà inserito nel sito ufficiale degli avvocati tarantini

All'albo possono iscriversi solo ed unicamente persone fisiche in presenza dei requisiti che si andranno ad inserire ed individuare con apposita delibera consiliare.

L'iscrizione alla banca dati non dà titolo in alcun modo a pretese, privilegio, riserva o diritti di assunzione presso l'Ordine degli Avvocati.

Periodicamente o in relazione a progetti e attività da realizzare, su proposta dei Consiglieri o del personale della segreteria dell'Ordine e tenuto conto degli impegni per le attività correnti del personale interno, il Consiglio potrà attingere da tale banca dati il fabbisogno di collaborazioni esterne, in termini di quantità, qualità e profilo delle collaborazioni da attivare.

Art. 12 Norme finali e di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge e statutarie, oltre quanto stabilito nel Regolamento di Contabilità dell'Ordine degli Avvocati.

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.